

Allegato “B”

Schema di Protocollo d’intesa per l’erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro.

TRA

la Regione Lazio (di seguito “Regione”), rappresentata da nat.. a.....il.....e domiciliat... per la carica presso la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212.– Roma, CF.....

E

e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale del Lazio (di seguito “INAIL”) , rappresentato danat.. a.....il.....e domiciliat... per la carica presso la Regione Lazio, Via– Roma, CF.....

Vista la legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)”, ed in particolare l’art. 105 che istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, d’ora innanzi indicato come “Fondo regionale”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)”, ed in particolare l’art. 42, comma 2, in base al quale “*la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento ..., le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all’articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche e di individuazione dei beneficiari*”, stabilendo altresì che detto “*provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l’Istituto Nazionale*

Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale";

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che attribuisce all'INAIL il compito di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela, individuati in prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;

Considerato che:

1. il Fondo regionale è destinato all'erogazione di un contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
2. il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l'art.1, comma 1187 della legge n.296 del 2006, d'ora innanzi indicato come "Fondo nazionale";
3. è necessario dare luogo a forme di collaborazione istituzionale per assicurare efficacia e tempestività agli interventi diretti alla realizzazione di condizioni di sicurezza sul lavoro ed alla riduzione dell'impatto determinato dal verificarsi di infortuni;
4. il presente protocollo definisce le modalità di realizzazione della richiamata collaborazione istituzionale, stabilendo che attraverso successiva convenzione, da stipularsi entro sei mesi, potranno essere precisati gli aspetti operativi dell'intesa, con riferimento, in particolare, alla raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi del Fondo regionale, nonché all'erogazione delle somme,

convengono quanto segue:

ART. 1 - Ambito e Finalità

1. Il presente accordo è sottoscritto, ai sensi dell'art 42 della legge regionale del n 31 del 2008, tra la Regione e l'INAIL, per l'utilizzo e la gestione da parte di quest'ultimo del "Fondo regionale".
2. Il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al "Fondo nazionale".
3. L'INAIL e la Regione, per l'esercizio delle finalità del comma 1 e delle attività ivi previste, assumono a riferimento la "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del "Fondo regionale" di cui all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. ... del 2009.

ART. 2 - Impegni delle parti

1. La Regione:
 - a. trasferisce annualmente all'INAIL, all'avvio di ogni esercizio finanziario o a fronte di variazioni di Bilancio, le risorse del "Fondo regionale" finalizzate all'erogazione del contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
 - b. assegna all'Inail i compiti relativi alla raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi;
 - c. assume a riferimento per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare la disciplina di accesso ai benefici del "Fondo nazionale".
 - d. Svolge, anche mediante il Comitato di cui al successivo articolo 5 funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;

- e. Realizza attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo.

2. L'INAIL:

- a. provvede, attraverso le proprie strutture territoriali competenti, a raccogliere le richieste di erogazione del beneficio ed a svolgere l'istruttoria delle domande, il controllo sui beneficiari e l'erogazione del contributo negli stessi tempi previsti per l'erogazione dei benefici sostenuti dal Fondo nazionale;
- b. procederà a concedere ed erogare i contributi del Fondo regionale nei limiti della disponibilità finanziaria delle assegnazioni di cui al comma 1, lettera a);
- c. assume a riferimento per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare la disciplina di accesso ai benefici del Fondo nazionale;
- d. partecipa al Comitato di cui al successivo articolo 5 per lo svolgimento di funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;
- e. realizza attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo.

ART. 3 - Richieste di accesso ai contributi del Fondo regionale

- 1. I contributi del Fondo regionale sono riservati in via esclusiva:
 - a. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
 - b. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.

2. L'accesso ai contributi è riservato a quanti rientrano in almeno una delle condizioni di cui alle lettere a. e b del comma 1.
3. I contributi del fondo regionale possono essere erogati solo ad integrazione dei benefici del fondo nazionale, e non sono cumulabili con interventi analoghi sostenuti da altre Regioni o Province autonome.
4. Le domande di erogazione potranno essere presentate solamente dai soggetti individuati come beneficiari del Fondo regionale ai sensi della richiamata "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari - articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche".
5. Le domande dovranno essere corredate della documentazione prevista dall'art.3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 luglio 2007, nonché di eventuale ulteriore documentazione connessa alle specificità di destinazione del Fondo regionale.
6. Le domande sono ammesse all'esame sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, ovvero, previo accordo fra le parti, secondo diverse o ulteriori modalità.
7. Per la presentazione delle domande gli utenti dovranno utilizzare le modalità e la modulistica definite concordemente fra le parti.
8. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.
9. Le richieste di contributo cui non fosse possibile corrispondere per indisponibilità delle risorse del Fondo regionale per l'esercizio finanziario di riferimento verranno ammesse in via prioritaria al finanziamento attraverso eventuali nuovi stanziamenti programmati nel Bilancio di previsione o a seguito di assestamenti di bilancio.

ART. 4 -Controlli

1. L'INAIL procederà a verificare la veridicità delle domande di erogazione del contributo effettuando gli opportuni controlli sia in sede di istruttoria della domanda che successivamente alla erogazione del contributo.
2. In caso di controlli che rivelassero l'errata erogazione del contributo l'INAIL si impegna ad informare tempestivamente l'organo della Regione competente per il contenzioso legale e ad eseguire ogni azione utile sia al recupero delle somme erogate che a far valere le eventuali responsabilità penali.

ART. 5 - Monitoraggio delle erogazioni e della spesa

1. È istituito un Comitato tecnico composto, in misura paritetica, da rappresentanti di entrambe le parti, per lo svolgimento di funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;
2. Nell'ambito del Comitato di cui al comma 1, l'INAIL si impegna a fornire, con cadenza trimestrale ed in fase di rendiconto annuale, i dati relativi alla gestione finanziaria del Fondo.
3. In particolare si impegna a monitorare a fini statistici le domande dei beneficiari rilevando il tipo di sinistro, l'area territoriale dell'evento, la categoria assicurativa a cui faceva capo il lavoratore, il tipo di lavorazione, l'anagrafica della vittima, il numero dei superstiti ed il numero ed il tipo di beneficiari richiedenti.

4. Le parti possono concordare la rilevazione di ulteriori dati attinenti alla casistica degli eventi che costituiscono il presupposto dell'erogazione del contributo straordinario.

ART. 6

Pubblicizzazione e comunicazione

1. Le parti realizzano attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo

ART. 7

Durata, rinnovo e modifiche del protocollo, convenzioni attuative

1. Il presente accordo decorre dal giorno della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo avviene tacitamente, ha durata biennale e decorre dal giorno successivo al termine del comma 1
3. Il rinnovo avviene alle medesime condizioni riportate agli articoli precedenti.
4. La disdetta per l'anno successivo può essere data dalle parti unilateralmente, tramite comunicazione formale, da recapitarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
5. La disdetta formalizzata oltre la data di cui al precedente comma comporterà il rinnovo per il solo anno successivo.
6. La disdetta non consente di interrompere in tronco il servizio che dovrà comunque essere erogato in base ai fondi disponibili per tutta la parte restante dell'anno.

7. Eventuali modifiche al presente protocollo saranno eseguite di comune accordo fra le parti.

8. Le parti possono stipulare specifiche convenzioni attuative del presente protocollo in ordine ad aspetti di carattere tecnico. Tali convenzioni sono stipulate, per la Regione, dal direttore della Direzione competente in materia di lavoro.

Roma, li _____

Per la Regione Lazio

Per l'INAIL – Sede Regionale di Roma

.....

.....